

**SENTENZA**

Cassazione penale sez. IV - 11/02/2026, n. 8176

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. SERRAO Eugenia - Relatore
Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere
Dott. LORENZETTI Luca - Consigliere
Dott. LAURO Davide - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Sc.St. nato a H il (Omissis)

avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'assise
d'appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;

udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Paolo Andrea Maria Fiore
che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udito, in difesa delle parti civili Comune di Balzola, Comune di Casale
Monferrato, Comune di Cellamonte, Comune di Cereseto, Comune di Morano sul Po,
Comune di Ozzano Monferrato, Comune di Pontestura, Comune di Ponzano, Comune di
Rosignano, Comune di San Giorgio Monferrato, Comune di Ticineto, Comune di
Valmacca; Bo.So. e Ca.Ma., eredi di Bo.Ma.; Da.Ma. e Mi.An., eredi di

Da.Ad.; Tr.Ag. e Tr.An., eredi di Mo.Lu., il difensore Avv. Esther Gatti, la
quale ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese;

udito, in sost. dell'Avv. Alessandro Mattioda, in difesa della parte civile
Regione Piemonte e, in sost. dell'Avv. Alberto Vella, in difesa della parte
civile Provincia di Alessandria, il difensore Avv. Esther Gatti, la quale ha
concluso per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese;

udito, in sost. dell'Avv. Alessandra Guarini, in difesa della parte civile
ANMIL Onlus, l'Avv. Corrado Ottaviani, che ha concluso per
l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso con
vittoria di spese;

udito, in sost. dell'Avv. Andrea Ferrero Merlino, in difesa della parte
civile O.N.A. a.p.s. (già ONA Onlus), l'Avv. Riccardo Brigazzi,
che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto
del ricorso con vittoria di spese;

udito, in sost. dell'Avv. Simone Vallese, in difesa della parte civile
A.L.L.C.A. c.u.b., l'Avv. Riccardo Brigazzi, che ha concluso per il rigetto

del ricorso con vittoria di spese;
udito per le parti civili Na.Al., erede di Bu.Gi.; Da.Be. e Da.Cl., eredi di Da.Wa.; e altri Omessi, l'Avv. Maurizio Riverditi, che ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese;
udito in difesa della parte civile I.N.A.I.L. l'Avv. Andrea Rossi, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso con vittoria di spese;
udito per la parte civile Associazione 'Sicurezza e Lavoro', l'Avv. Giacomo Mattalia, che ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese;
udito, in sost. dell'Avv. Laura D'Amico, in difesa delle parti civili Afeva, Cgil Alessandria, Cgil Piemonte; Tr.Da., erede di Am.Ev.; e altri Omessi, l'Avv. Giacomo Mattalia, che ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese;
udito, in sost. dell'Avv. Massimo Di Celmo, in difesa della parte civile Cgil Nazionale, l'Avv. Giacomo Mattalia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese;
udito, in sost. dell'Avv. Laura Mara, in difesa della parte civile Medicina Democratica Onlus, l'Avv. Giacomo Mattalia, che ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese;
udito, in sost. dell'Avv. Sergio Bonetto, in difesa della parte civile A.I.E.A., l'Avv. Giacomo Mattalia, che ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese;
udito il difensore Avv. Astolfo Di Amato, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso e per la declaratoria di non doversi procedere per ne bis in idem con riferimento a tutte le vittime ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. e dell'art. 50 della Carta di Nizza, richiamando la sentenza c-802/2023 CGUE; in subordine, che sia sollevata questione di pregiudizialità presso la Corte di Giustizia europea;
udito il difensore Avv. Guido Carlo Alleva, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Assise di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto qui d'interesse, ha confermato la sentenza emessa nei confronti di Sc.St. dalla Corte di Assise di Novara per i reati di omicidio colposo in danno di 91 persone offese (tra cui n. 7 ex lavoratori dello stabilimento di Casale Monferrato e n. 84 residenti in tale Comune e nelle aree limitrofe), nonché la condanna ai soli effetti civili in danno di 19 persone offese, riducendo la pena ad anni nove e mesi sei di reclusione a seguito della declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per taluni reati e dell'assoluzione da altri reati di omicidio colposo ai danni di ulteriori persone offese.

2. Sc.St. propone ricorso avverso tale sentenza per i seguenti motivi:

2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza degli artt. 22e 178 cod. proc. pen. per essere nulla la richiesta di rinvio a giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi, avendo il Pubblico ministero violato la preclusione derivante dalla sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Torino del 13/12/2016, confermata dalle sentenze n. 21732/2018 e n. 21733/2018 della Corte di Cassazione.

2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Segnatamente inosservanza degli artt. 178, comma 1 lett. c), 185, 415 bis, comma 2, 416, comma 2, e 419, comma 2, cod. proc. pen., nonché art. 131 norme att. cod. proc. pen.

2.2.1 Con il motivo secondo bis deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. Segnatamente, nullità della "sentenza-documento" ex artt. 143, comma 2, e 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

Premesso che Sc.St. è cittadino svizzero di lingua tedesca, residente all'estero, che non parla e non comprende la lingua italiana e non è irreperibile, né latitante, la difesa evidenzia che, nonostante siano stati tradotti in lingua tedesca gli atti processuali precedenti, non è stata, invece, disposta dalla Corte d'Assise d'Appello la traduzione della sentenza di secondo grado. Ne eccepisce, quindi, la nullità ex artt. 143, comma 2 e 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. per lesione del diritto di difesa (sotto il profilo del diritto dell'imputato alloggiato alla consapevole partecipazione al procedimento penale), richiamando Sez. U Ndiaye (n. 38306 del 29/05/2025, Rv. 288798 - 01).

2.3. Con il terzo motivo deduce questioni di legittimità costituzionale degli artt. 158e 159 cod. pen. in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27, comma 3, e 111 Cost. nonché all'art. 6 CEDU, in quanto richiamato dagli artt. 10 e 117 Cost.

2.4. Con il quarto motivo sollecita questione pregiudiziale innanzi alla CGUE in ordine alla portata del ne bis in idem.

2.6. Con il sesto motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla pretesa continua ingerenza di Sc.St. nella gestione dello stabilimento di Casale Monferrato.

2.7. Con il settimo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla pretesa illegittimità delle direttive strategiche date da Sc.St. (art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen.).

2.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 42 segg. cod. pen. e 27 Cost., anche in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, per mancato rispetto del principio ad impossibilia nemo tenetur tenuto conto della dimensione del Gruppo Eternit (art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen.).

2.9. Con il nono motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. con riferimento al capo e ai punti della decisione relativi all'accertamento della diagnosi di mesotelioma.

2.10 Con il decimo motivo impugna il capo e i punti della decisione relativi al tema del nesso di causalità per violazione degli artt. 40, 41e 589 cod. pen., nonché per mancanza, contraddittorietà (anche sub specie di travisamento della prova) e manifesta illogicità della motivazione.

2.10.1. Con il primo sub-motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante da atti del processo (art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen.) nonché erronea applicazione della legge penale (art. 606 comma 1 lett. b, cod. proc. pen.) nella parte dedicata alla cancerogenesi multistadiale (par. 6.2 della sentenza).

2.10.2. Con il secondo sub-motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen.) ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen.) con riferimento agli artt. 40, 41, 589 cod. pen., nella parte in cui la sentenza afferma il principio che "tutte le dosi contano" e la "rilevanza di tutte le esposizioni" e, pur riconoscendo l'inefficacia causale delle esposizioni intervenute dopo il completamento dell'induzione e l'impossibilità di collocare nel tempo tale momento, attribuisce indiscriminato rilievo a tutte le esposizioni patite nel corso della vita del singolo soggetto (par. 6.3.1 della Sentenza).

2.10.3. Con il terzo sub-motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen.) nella parte in cui si afferma che i risultati dello studio Farahmand et al. (2023) forniscono la prova di un fenomeno biologico e costituiscono la dimostrazione scientifica dell'accelerazione della malattia (e dell'anticipazione della morte) affermata sulla base dell'osservazione epidemiologica.

2.10.3bis. Con il sub-motivo 3 bis deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen.) nella parte in cui la sentenza omette di prendere in considerazione le prove contrarie introdotte dalla difesa a sostegno della impossibilità di trasporre un risultato dal livello epidemiologico al livello individuale per sostenere la ricorrenza di un fenomeno biologico.

2.10.3ter. Con il sub-motivo 3 ter deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza (art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen.), nella parte in cui essa affronta la tematica della clearance (par. 6.3.4).

2.10.4. Con il quarto sub-motivo deduce erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 40e 41 cod. pen.), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza (art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen.) nella parte dedicata al tema della durata della fase preclinica (par. 6.4, pagg. 264 e ss.).

2.10.5. Con il quinto sub-motivo deduce violazione e/o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 40e 589 cod. pen., per non avere la sentenza impugnata fatto buon governo dei principi di diritto da rispettare ai fini dell'accertamento del nesso causale con riferimento alle malattie derivanti da esposizione all'amianto.

2.10 bis. Con il motivo 10 bis impugna il capo e i punti della decisione relativi all'esposizione derivante da possibili fonti alternative per i vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.

2.11. Con l'undicesimo motivo deduce i vizi della sentenza inerenti ai singoli casi.

2.12. Con il dodicesimo motivo deduce inosservanza dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato senza il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (art. 606, 1 comma lett. c, cod. proc. pen.).

2.13. Con il tredicesimo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in relazione agli artt. 43, e 589 cod. pen. ex art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen. ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 43 e 589 cod. pen.

2.13bis. Con il motivo 13 bis deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante della colpa con previsione dell'evento in relazione agli artt. 61 n. 3 e 589 cod. pen. ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 61 n. 3 e 589 cod. pen.

2.14 Con il quattordicesimo motivo deduce plurime questioni civilistiche e, segnatamente:

- inosservanza degli art. 74 e 91 cod. proc. pen., 212 disp. att. cod. proc. pen. e 185 cod. pen. nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di esclusione delle parti civili (art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen.);

- inosservanza degli art. 74 e 91 cod. proc. pen., 212 disp. att. cod. proc. pen. e 185 cod. pen., 1227 cod. civ. nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di esclusione delle parti civili ONA Onlus, ANMIL, AIEA, Associazione Sicurezza e Lavoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen.);

- questione di legittimità costituzionale degli artt. 74 cod. proc. pen. e 185 cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 76 101, e 111 Cost. nonché dell'art. 117 Cost. in relazione all'interposto art. 6 della CEDU;

- inosservanza degli art. 74 e 539 cod. proc. pen., 185 cod. pen. e 2059 cod. civ. nella parte in cui sono stati riconosciuti ad alcuni congiunti delle vittime il risarcimento per il danno c.d. catastrofe nonché il danno da perdita del rapporto parentale (art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen.);

- inosservanza degli artt. 40, 41 e 185 cod. pen., 74 cod. proc. pen. e 1227 cod. civ. nella parte in cui è stato riconosciuto il nesso di causalità tra i reati di omicidio e i danni lamentati dai sindacati, dall'INAIL, dagli enti esponenziali e dagli enti territoriali (art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen.);

- inosservanza degli artt. 74e 539 cod. proc. pen. e 185 cod. pen. nella parte in cui è stata riconosciuta la prova dell'an debeatur del danno reclamato dagli enti esponenziali e dagli enti

territoriali (art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen.) nonché omessa motivazione in relazione a tale aspetto (art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen.);

- inosservanza degli artt. 74, 125 e 539 cod. proc. pen., 185 cod. pen. e 1227 cod. civ. nella parte in cui è stata pronunciata condanna provvisoria in favore degli enti territoriali senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito per riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale (art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen.) nonché mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione a tale aspetto (art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen.);

- inosservanza degli artt. 74 cod. proc. pen. e 185 cod. pen. nella parte in cui è stata pronunciata condanna provvisoria in favore di ciascun livello territoriale (provinciale, regionale e nazionale) delle associazioni sindacali UIL e CISL (art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen.) nonché mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione a tale aspetto (art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen.);

- inosservanza ed erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 76 e 82 cod. proc. pen. con riferimento alla conferma della sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili in favore della Sig.ra Laura Catalano, nonostante la revoca della costituzione di parte civile (art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen.);

3. Le parti civili Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Casale Monferrato, Mi.An. e Da.Ma., Tr.Ag. e Tr.An. hanno depositato conclusioni scritte.

La parte civile ANMIL ha depositato memoria difensiva.

4. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 D.L. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n. 199 e 11, comma 7, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo 2 bis di ricorso viene esaminato per primo in quanto dirimente e fondato, così da risultare ultronea allo stato la disamina degli altri motivi. Secondo quanto accertato da questa Corte, nei termini consentiti dalla natura della censura, dopo il deposito della sentenza qui impugnata non ne è stata attivata la traduzione in lingua tedesca.

2. Sez. U Ndiaye (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Rv. 288798 - 01) così si esprime a proposito della formulazione dell'art. 143 cod. proc. pen. come novellato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32: "La nuova normativa, complessivamente considerata, ha quindi strettamente collegato, come già aveva fatto la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 10 del 1993, la traduzione degli atti processuali al diritto di difesa e ha riconosciuto espressamente all'imputato, che non conosce la lingua italiana, la garanzia della traduzione scritta, come esplicazione di tale diritto, in via automatica e obbligatoria in relazione a quegli atti "fondamentali" del procedimento penale, individuati dal legislatore nazionale in un circoscritto elenco; ovvero, su richiesta o su iniziativa del giudice, per tutti quegli altri atti "ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico". Rispetto agli atti "fondamentali" elencati al secondo comma dell'art. 143 cod. proc. pen. la traduzione dunque: a) va eseguita di regola in forma scritta "entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa" e in forma orale solo in via residuale ed eccezionale, ovvero quando ricorrono "particolari ragioni di urgenza" e non sia possibile avere prontamente la traduzione scritta, e sempre che ciò non pregiudichi il diritto di difesa dell'imputato; b) non richiede alcuna richiesta della parte interessata (che alla traduzione può tuttavia rinunciare espressamente per la forma scritta, dovendosi in ogni caso assicurare la traduzione orale, anche in forma riassuntiva)".

Le Sezioni Unite hanno, dunque, affermato che la sentenza (così come ogni atto "essenziale" che incide sul diritto di difesa), deve essere tradotta nella lingua nota all'imputato alloggiato che non conosce l'italiano; dal combinato disposto degli artt. 143 e 546 cod. proc. pen. discende, in particolare, che la sentenza la cui motivazione non sia stata tradotta vada equiparata, nei

confronti dell'imputato alloglotta, a una sentenza priva di motivazione e quindi affetta da nullità. L'omessa traduzione determina una nullità generale a regime intermedio (artt. 143, comma 2, 178 lett. c), 180 cod. proc. pen.) (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 - 01), che colpisce la "sentenza-documento". La tempestiva eccezione della nullità, formulata con l'atto d'impugnazione, comporta l'annullamento con rinvio al giudice che ha emesso la sentenza nella fase successiva alla deliberazione, ai soli fini della traduzione. La sentenza dovrà essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.d., Rv. 254671 - 01).

3. Con riguardo alle allegazioni del Procuratore generale e delle difese delle parti civili circa la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, il Collegio osserva che si tratta di questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità, già risolta dai giudici di merito nel senso della non conoscenza, desumibile dal fatto che tutti gli atti essenziali del presente procedimento sono stati tradotti in lingua tedesca.

4. Il massimo consesso nomofilattico ha, inoltre, precisato che l'obbligo di traduzione riguarda anche la sentenza di appello (Sez. U Ndiaye, par. 5.6.) e che il difensore è legittimato a proporre ricorso anche senza traduzione, dovendosi distinguere la legittimazione sostanziale a impugnare, che spetta all'imputato, dalle modalità tecniche di esercizio di tale facoltà, spettanti al difensore, cosicché l'impossibilità per l'imputato di comprendere il significato della sentenza non esclude la proponibilità del ricorso né consente di desumere da esso la conoscenza dell'atto impugnato (Sez. U Ndiaye par. 5.2., in cui si specifica che il c.d. "principio della unicità del diritto di impugnazione" opera, nei rapporti tra l'imputato e il suo difensore, a condizione che il primo sia stato a conoscenza della esistenza del provvedimento da impugnare).

La sentenza rientra tra gli atti essenziali in quanto contribuisce a definire la posizione giuridica dell'imputato per cui, in linea con l'art. 143 cod. proc. pen. e secondo i principi della Direttiva 2010/64/UE, quest'ultimo deve essere messo in grado di comprendere integralmente gli atti fondamentali del procedimento. A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, come già accennato, gli atti essenziali del procedimento, quali da ultimo la sentenza di primo grado e il decreto di citazione per il giudizio di appello, sono stati tradotti in lingua tedesca, a conferma della fondatezza dell'eccezione rispetto alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato (Corte EDU, Grande Camera, 18/10/2006, Hermi c. Italia, par. 71, giurisprudenza costituzionale e di legittimità sin da Corte Cost. n. 10 del 1993 e Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216258 - 01).

5. Le Sezioni Unite hanno anche chiarito che l'eccezione non deve essere sostenuta dall'allegazione di argomenti a sostegno dell'interesse a impugnare in quanto l'imputato ha diritto a comprendere il percorso logico-giuridico della condanna, a contribuire all'indirizzo difensivo e a valutare, anche personalmente, la decisione d'impugnare o meno (Sez. U Ndiaye, par. 5.9., ove si precisa che "è inesigibile per il difensore illustrare i profili di doglianza prospettabili dall'imputato personalmente, visto che quest'ultimo è impossibilitato all'esame diretto dell'atto perché non tradotto in una lingua allo stesso comprensibile"); se ne desume che l'omessa traduzione comporta un pregiudizio in re ipsa, connotato dall'impossibilità per l'imputato di contribuire alla sua personale difesa, che non necessita di ulteriore specificazione.

6. Conclusivamente, la sentenza-documento deve essere annullata con trasmissione degli atti alla Corte di Assise di appello di Torino ai soli fini della traduzione. La sentenza dovrà essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza-documento impugnata limitatamente all'omessa traduzione della stessa nella lingua dell'imputato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Appello di Torino ai fini della traduzione.

Così deciso in Roma, l'11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2026.